



# **Comune di Codognè**

Provincia di Treviso

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.46 in data 21 Dicembre 2007.**

**Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.2 in data 10 Aprile 2012.**

**Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 in data 27 Giugno 2013.**

**Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.55 in data 19 Dicembre 2018.**

**La deliberazione ed il Regolamento sono divenuti esecutivi in data 21 Gennaio 2019 per decorrenza dei termini.**

**Codognè, lì 28 Gennaio 2019**

**Il Responsabile de Servizio  
f.to Vendramini dott. Mario**

## Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione *della variazione* dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.), in conformità alle disposizioni del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

## Articolo 2 - Ambito di applicazione

L'imposta è dovuta dai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

## Articolo 3 - Determinazione della variazione di aliquota

La *variazione dell'aliquota* di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come disposto dall'articolo 1, *comma 3*, D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Tale *variazione di aliquota* è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.

La variazione dell'aliquota è fissata nella misura di 0,5 punti percentuali fino all'anno 2011.

La variazione dell'aliquota è fissata in punti percentuali, per scaglioni di reddito, come segue ***fino all'anno 2018:***

REDDITO IMPONIBILE PER SCAGLIONI	ALIQUOTA PER SCAGLIONI
da 0 a 15.000,00 euro	0,55
da 15.000,01 euro a 28.000,00 euro	0,60
da 28.000,01 euro a 55.000,00 euro	0,65
da 55.000,01 euro a 75.000,00 euro	0,70
oltre 75.000,01 euro	0,80

***Dall'anno 2019 la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella misura di 0,8 punti percentuali, con soglia di esenzione di euro 9.000,00.***

## Articolo 4 - Esenzioni

Ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 3 bis del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, con disposizione regolamentare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 da adottarsi tramite deliberazione di Consiglio Comunale, il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali ed il relativo limite di reddito per poter beneficiare dell'esenzione medesima.

## **Articolo 5 - Versamento**

Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato all'Ente con Risoluzione n. 20/E del 06.02.2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni.

## **Articolo 6 - Disposizioni finali e transitorie**

*Le modifiche del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno indicato nella deliberazione che le approva.*

Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionali e statali. In tali casi, nelle more della formale modifica del regolamento, si applica la normativa sopraordinata.